

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/39 DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2017****che adotta il quinto aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero***[notificata con il numero C(2017) 8242]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La regione biogeografica del Mar Nero, di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende parti del territorio dell'Unione della Bulgaria e della Romania, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell'articolo 20 di detta direttiva («comitato Habitat»).
- (2) Con la decisione 2009/92/CE della Commissione è stato adottato l'elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero, ai sensi della direttiva 92/43/CEE ⁽²⁾. Tale elenco è stato aggiornato da ultimo dalla decisione di esecuzione(UE) 2016/2329 ⁽³⁾ della Commissione.
- (3) I siti compresi nell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell'Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell'istituzione effettiva della rete Natura 2000 e nell'ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti periodicamente.
- (4) Tra il 18 febbraio 2016 e il 27 gennaio 2017 gli Stati membri hanno proposto ulteriori siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Gli Stati membri hanno inoltre proposto di modificare le informazioni relative ai siti contenute nell'elenco dei siti di interesse comunitario per la regione biogeografica del Mar Nero.
- (5) Sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla Commissione con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, in cui sono identificati anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, dovrebbe essere adottato l'elenco aggiornato dei siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero. L'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE si applicano ai nuovi siti inclusi nell'elenco.
- (6) Grazie alla sorveglianza attuata a norma dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello dell'Unione sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati disponibili in quel momento.
- (7) In relazione alla regione biogeografica del Mar Nero non tutti gli Stati membri interessati hanno proposto siti sufficienti per soddisfare le prescrizioni della direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a talune specie. Inoltre, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione di alcuni tipi di habitat naturali tra quelli elencati nell'allegato I e di alcune specie tra quelle elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE presentano ancora lacune. La rete Natura 2000 non può pertanto essere considerata completa riguardo a tali tipi di habitat e specie.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽²⁾ Decisione 2009/92/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero (GU L 43 del 13.2.2009, pag. 59).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/2329 della Commissione, del 9 dicembre 2016, che adotta il quarto aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero, (GU L 353 del 23.12.2016, pag. 90).

